



PRIMO PIANO

Una polizza per i Bitcoin

I Lloyd's anticipano le tendenze assicurando anche ciò che sembra non assicurabile. È il caso di un sindacato londinese che ha fornito, primo al mondo, un'assicurazione sui Bitcoin, la valuta virtuale, nata nel 2009, che si sta facendo strada nelle transazioni on line. Un portavoce dei Lloyd's ha confermato l'attendibilità della notizia, riportata dalla Bbc.

Tutto nasce dall'idea di una start up della city di Londra, Elliptic, che ha creato la prima cassaforte per i Bitcoin. La valuta digitale (ma acquistabile con denaro reale) rischiava di essere dispersa negli hard disk, senza la possibilità di essere recuperata: come già accaduto a un cittadino inglese che ha perso, insieme al suo vecchio hard disk, l'equivalente in Bitcoin di quattro milioni di sterline. Elliptic ha così creato dei caveau off line, criptati, per mettere al sicuro i patrimoni virtuali dei suoi clienti: l'unico ostacolo era l'assicurabilità dell'impresa. Ora, grazie ai Lloyd's, i Bitcoin affidati alle casseforti di Elliptic saranno coperti da una polizza. Molti analisti prevedono che la valuta elettronica prenderà sempre più piede, nonostante, al momento, siano pochi gli store virtuali ad accettarla. Un colosso come Bank of America si è detta certa che i Bitcoin rappresenteranno il futuro per l'e-commerce.

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Destinazione Italia e Rc auto

Il contrasto alle frodi e la riduzione delle tariffe Auto sono gli obiettivi del Decreto legge n. 145 del 23 dicembre. Che presenta, non senza diverse aree da chiarire nella fase di conversione, importanti provvedimenti destinati a cambiare la gestione del comparto e delle attività liquidative

(SECONDA PARTE)

La necessità di un maggiore controllo sull'intervento di testimoni a seguito di sinistri è una questione che attiene alla lotta alle frodi assicurative, e oggetto della novella introdotta dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 secondo la quale, a modifica dell'art. 135 del **Codice delle Assicurazioni**, è disposto che "l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149".

La norma prevede, dunque, una deroga alla regola generale di ammissibilità dei testimoni ("fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente"), stabilendo che "l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta", fatto salvo il caso in cui "risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione".

La parte che dunque intenda dimostrare la fondatezza delle proprie pretese in sede giudiziale, potrà avvalersi della prova testimoniale solo se i testimoni indicati al fine della loro ammissione siano emersi dalle dichiarazioni formali iniziali della trattazione del sinistro, ovvero siano risultati presenti ai fatti in esito alle indagini istruttorie svolte dalla Polizia intervenuta.

Certamente il contenzioso civile in tema di Rc auto è talvolta caratterizzato dalla presenza di testimoni, emersi in circostanze non chiare, che forniscono in causa la ricostruzione di fatti e accadimenti con sorprendente precisione anche a distanza di molti anni dal sinistro stradale.

Proprio contro tale fenomeno di *apparizione postuma* dei testi è rivolta la norma che, sebbene appaia un po' macchinosa e rimessa alla apprezzabilità discrezionale del magistrato, avrà modo di incidere su tale fenomeno non più tollerabile.


Una certa *rudezza* della norma ci pare esponga, tuttavia, la disciplina (se rigidamente interpretata) a rilievi di incostituzionalità in violazione dell'art. 24 della nostra Costituzione (diritto e inviolabilità della azione giudiziaria), e anche dell'art. 3 (principio di uguaglianza).

Si pensi, infatti, alla diversa disponibilità dei testimoni in processi collegati fra loro, come, ad esempio, il procedimento penale che abbia a oggetto l'atto illecito compiuto nel sinistro stradale, ovvero il processo contro il datore di lavoro di un manovratore di un mezzo meccanico che abbia causato danni a terzi in un contesto giudiziario legato sia alla responsabilità civile dell'impresa (Rc terzi) che al contesto della circolazione stradale dello stesso mezzo a motore (Rc auto).

Assai più efficace, in tale ottica di contenimento dei fenomeni fraudolenti, ci pare l'obbligo per il giudice istruttore della causa, di segnalare alla Procura della Repubblica i nominativi delle persone indicate a testimonio ove risulti, dalla banca dati informatica istituita presso l'**Ivass**, la ricorrenza dei medesimi in più di tre casi giudiziari negli ultimi cinque anni.

La prassi della messa a disposizione (da parte di professionisti della deposizione) di *conoscenze vivive* di fatti collegati alla Rc auto (fenomeno molto articolato in certe aree geografiche ma non infrequente altrove) deve essere certamente combattuta e lo strumento della classificazione dei testimoni *professionali* nelle banche dati istituite presso l'**Ivass** potrà avere efficace utilizzo grazie anche all'impulso dato dalla legge in commento. (continua a pag.2)





(continua da pag. 1)

PROVE DOCUMENTALI PER IL DANNO BIOLOGICO

Un altro fenomeno che incide sui costi dei singoli sinistri (per danni specie di natura meramente meccanica) viene combattuto con l'adozione di una norma che consenta alle parti di concordare un divieto di cessione del credito al risarcimento del danno materiale (meccanico e per fermo tecnico), contro un non indifferente sconto tariffario del 4%.

Di non poco conto, nella disciplina della procedura di risarcimento del danno, è certamente l'abrogazione delle parole "visivamente o" dal testo dell'art. 32 comma 3-quater della legge n. 27 del 2013, in tema di risarcibilità del danno biologico di lieve entità quando manchi l'accertamento strumentale obiettivo.

È questa la soluzione (restrittiva) proposta dunque dal Governo per comporre il grave *vulnus* interpretativo generato dalla legge del 2012 assai controversa sul punto.

In ragione di tale modifica, viene ribadito l'obbligo, per il danneggiato, di offrire prova documentale e strumentale della lesione di lieve entità subita nel sinistro stradale (per il risarcimento del danno alla persona nei limiti del 9% di danno biologico).



CRITICITÀ PER I TEMPI DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO

Di tutto rilievo è poi la modifica (un po' *brutale* per il vero nella formula prescelta) introdotta all'art. 2947 II comma c.c., ove viene disposto che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore".

Ebbene, il termine di novanta giorni di decadenza per richiedere i danni legati ai sinistri stradali appare piuttosto penalizzante, al punto da avere già sollevato tra i primi osservatori sospetti di incostituzionalità, specie in situazioni (assai frequenti) di danni che non possono essere esercitati nel termine perché ad esempio non ancora consolidatisi, ovvero perché la vittima abbia ancora difficoltà a farlo.

Né la deroga prevista dalla stessa norma per i casi di *forza maggiore* (tutti da identificare nella specie) appare sufficiente a limitare la rudezza del principio.

Vero è che tale principio potrebbe essere temperato (è questa la nostra prima interpretazione) dalla

esclusione di cui al III comma dell'art. 2947 c.c., ove si dispone che per ogni danno derivante da illecito che costituisca altresì reato è applicabile la prescrizione penale più lunga.

Se vale tale interpretazione sul mantenimento del comma III dell'art. 2947 c.c., la norma potrebbe avere quindi una collocazione sistematica accettabile, alla luce del fatto che sarebbe applicabile solo ai danni materiali e mai a quelli che coinvolgono il bene salute o altri diritti primari della persona.

UN PROVVEDIMENTO POSITIVO

L'art. 8 del DL n.145 del 23 dicembre scorso presenta, a nostro giudizio, numerosi elementi positivi sia sotto il profilo della identificazione delle sacche di criticità del sistema Rc auto, sia con riguardo alle metodiche solutorie proposte che, se ben affinate nella sede di conversione e, in seguito, dalla prassi giurisprudenziale, potranno effettivamente portare un buon contributo alla lotta alle frodi assicurative nel settore, e al contenimento dei danni così detti *bagatellari*, riferibili cioè a quella soglia di non lesività del danno subito che, proprio per la modestia del bene coinvolto, potrà essere oggetto di strumenti di contenimento efficaci e legittimi.

Filippo Martini,
Studio legale Mrv



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**

(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di lunedì 13 gennaio)



INTERMEDIARI



Collaborazioni

Risposte a domande frequenti su collaborazioni tra intermediari

ex art. 22 l. 221/2012

Le risposte pubblicate, raccolte da **Sna** anche durante il giro d'Italia *Collaboriamo*, si propongono di fornire chiarimenti, un contributo operativo e un supporto alla categoria, presentando il risultato di un confronto interno alla struttura (gruppo di lavoro, dipendenti) a seguito della valutazione dei consulenti legali del sindacato.

D: Le polizze Rc professionali in corso coprono le collaborazioni tra intermediari, o debbono essere integrate?

R: Si pone la necessità di ridiscutere con le compagnie garanti della Rc i termini contrattuali, al fine di assicurare certezza di copertura agli errori professionali verso i clienti, derivanti dalle nuove responsabilità degli agenti.

In particolare, si consiglia, per chi riveste la figura di *agente proponente*, di inviare informativa alla compagnia di Rc professionale in ordine a tale attività per segnalare la variazione del rischio. Tale richiesta, indirizzata alla compagnia che presta la garanzia Rc professionale e infedeltà, potrà essere assolta anche tramite il gruppo agenti o broker che hanno intermediato la copertura.

L'attività di *agente emittente* risulta invece già coperta dalla polizza in essere, non differenziandosi la raccolta di affari per il tramite di agenti collaboranti, da quella diretta o di qualsiasi altro collaboratore in E, e risultando omnicompresa nel massimale di polizza dichiarato.

La polizza R.C. professionale degli agenti, in convenzione Sna, è già estesa alle attività di collaborazione.

D: Può un intermediario collaborare con altro intermediario iscritto in sezione D del Rui?

R: Sì, senza limitazione alcuna come previsto dalla *legge 221*. Si precisa che tale collaborazione prescinde dall'eventuale esistenza di specifico incarico rilasciato da una o più compagnie al soggetto iscritto in sezione D.

D: Quali incombenze fiscali competono agli agenti che collaborano tra di loro?

R: La fattispecie è analoga a quella in materia di coassicurazioni. L'agente proponente dovrà pertanto, tramite scheda anagrafica fiscale, comunicare all'emittente la corretta ritenuta d'acconto da applicare alla provvigione.

D: A quali incombenze sono tenuti gli intermediari che collaborano, in materia di privacy e gestione della banca dati della clientela comune?

R: Premesso che Sna suggerisce da tempo agli agenti di proporsi al cliente come titolare del trattamento dei dati e della relativa gestione della banca dati e fermi i principi deontologici in materia di contatto verso la clientela, è opportuno che ciascun intermediario provveda a detenere propria autonoma autorizzazione debitamente sottoscritta dal cliente, entrambe raccolte a cura dell'intermediario proponente.

D: Nel caso in cui un agente abbia in corso un accordo ex lege 221/2012 con un broker, potrà far disporre dell'offerta assicurativa di quest'ultimo anche gli agenti con cui intraprenda successivamente distinti accordi di collaborazione?

R: No, per principio generale il delegato non può delegare il potere ricevuto.

L'agente potrà limitarsi a estendere l'offerta degli intermediari con cui avesse accordi, solo nei confronti della propria sottorete di cui si avvalga, laddove questa facoltà non fosse esplicitamente esclusa dall'accordo.

(Si segnala che su alcuni aspetti potrebbero maturare in futuro interpretazioni diverse da quelle qui formulate, anche in virtù di eventuali evoluzioni normative. Per esigenze di sintesi, si omette di riportare annotazioni e riferimenti giuridici, su risposte a quesiti. Le risposte fornite vanno integrate con la modulistica presente nell'apposito dossier-guida, reperibile sul sito www.snaservice.it.)

TECNOLOGIE

La sicurezza del domani

CA Technologies illustra le tendenze previste nel segmento Identity & Access Management per il 2014

"Alcuni *trend* in corso quali le tecnologie *cloud*, *mobile* e *social* - spiega **Mike Denning**, senior vice president e general manager della divisione Security di **CA Technologies** - continueranno a influire pesantemente nel 2014 sull'orientamento e fabbisogno di soluzioni per la gestione delle identità e degli



accessi, però prevediamo anche l'emergere di altre esigenze da parte del business aziendale e di nuove tecnologie abilitanti che entreranno in rotta di collisione con alcune delle scelte operate da molte organizzazioni in materia di sicurezza e gestione delle identità e degli accessi".


(continua a pag.4)



(continua da pag. 3) Cinque le tendenze previste in tema di gestione delle identità e degli accessi. La prima riguarda la capacità dell'impresa di stimolare l'innovazione: tutti i livelli dello *stack IT* (dati, applicazioni, infrastrutture, reti) saranno più predisposti per i servizi e definiti dal software tramite Api e si prevede un'ondata di innovazioni innescata dall'accesso, ottenuto dagli sviluppatori interni ed esterni, ai principali componenti dell'organizzazione. Il tutto favorirà la sperimentazione e l'innovazione.

La corsa per la sicurezza dei dispositivi mobili

Il secondo trend riguarda l'*hardware* presenti nei dispositivi



mobili, che svolgerà un ruolo sempre più importante nel contesto dello *lam*: gli utenti adotteranno nuovi dispositivi secondo cicli sempre più brevi (12-24 mesi), rendendo rapidamente disponibili sofisticate tecnologie hardware per la sicurezza e i produttori di *device* svilupperanno, a loro volta, appositi sistemi di sicurezza per gestire le problematiche legate al fenomeno

Byod (Bring your own device), offrendo metodi sicuri per separare dati e applicazioni aziendali e personali.

Altra tendenza: la mancanza di una verifica scalabile delle identità continuerà a interferire con le implementazioni b2c/g2c su larga scala. Quando una massa imponente di utenti aderirà ai servizi on line, crescerà sensibilmente la richiesta di servizi di *identity proofing* e l'esigenza continua di verifica delle identità costringerà gli attori a una maggiore collaborazione reciproca per mettere a punto funzioni scalabili di identity proofing in grado di soddisfare tali esigenze.

Forte esigenza di autenticazione

La quarta tendenza riguarda il *Chief Marketing Officer*, che fungerà da volano per le iniziative di Identity Management ad ampio raggio, insistendo per ottenere funzionalità che facilitino all'azienda l'interazione, la creazione di rapporti più solidi e la fidelizzazione dei clienti.

Infine, l'esigenza di un'autenticazione più forte e di una *user experience* più positiva porterà alla diffusione di un'autenticazione basata sull'analisi del rischio - con analisi di dati contestuali su utenti, dispositivi, applicazioni, luoghi ecc. - anche in altri settori, oltre quello finanziario.

Laura Servidio



Scopri l'App di Insurance Magazine per smartphone e tablet

Scaricala gratuitamente

su  Available on the App Store

e su  ANDROID APP ON Google play

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 14 gennaio di www.insurancetrade.it

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012